

## NOTA DI ANALISI E COMMENTO CISL DECRETO LEGGE “SOSTEGNI”

Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41

**"Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19".**

### PREMESSA

Il presente decreto esaurisce lo scostamento di bilancio già approvato per il 2021 di 32 miliardi di euro, che si aggiunge ai cinque scostamenti presentati e approvati nel 2020 di seguito riassunti in sintesi. Tali scostamenti realizzati in deficit e senza precedenti, spingeranno il debito pubblico verso la soglia del 160%.

Il 5 marzo 2020 il Governo ha presentato al Parlamento la **prima Relazione** per fronteggiare le conseguenze dell'epidemia da COVID-19, successivamente integrata l'11 marzo. Si tratta del **primo "scostamento di bilancio"** autorizzato nel 2020. Le **risorse finanziarie** rese disponibili da tale autorizzazione, sono state **impiegate quasi integralmente** per finanziare le misure contenute nel **decreto-legge n. 18 del 2020** e, in parte, per finanziare le misure del decreto legge n. 23 del 2020 e del decreto legge n. 34 del 2020.

Il 24 aprile 2020, il Governo ha presentato al Parlamento una **seconda Relazione**, che ha condotto al **secondo "scostamento di bilancio"** autorizzato sempre nel 2020. Le **risorse finanziarie** rese disponibili dalla seconda autorizzazione al maggiore indebitamento sono state **quasi integralmente impiegate** per il finanziamento delle misure introdotte dal **decreto-legge n. 34 del 2020**.

Il 23 luglio 2020 il Governo ha presentato la **terza Relazione** al Parlamento che ha condotto al **terzo "scostamento di bilancio"** del 2020. Le **risorse finanziarie** rese disponibili sono state **quasi integralmente impiegate** per il finanziamento delle misure introdotte dal **decreto-legge n. 104 del 2020**.

Il 6 ottobre 2020, in occasione della presentazione della Nota di aggiornamento del DEF 2020, il Governo ha trasmesso al Parlamento una nuova Relazione per il **quarto "scostamento di bilancio"**, autorizzato dalle Camere il 14 ottobre 2020.

Il 21 novembre 2020, infine, il Governo ha trasmesso una ulteriore Relazione al Parlamento nella quale viene aggiornato, per il solo 2020, il piano di rientro previsto nella NADEF (2020) sulla scorta della necessità di reperire le risorse da destinare all'adozione di nuove misure per il contrasto degli effetti della pandemia alla luce della recrudescenza dei contagi da COVID-19 e delle conseguenti misure restrittive adottate a partire dal 13 ottobre scorso. Si tratta del **quinto "scostamento di bilancio"**, autorizzato dalle Camere il 26 novembre.

## LAVORO

### Premessa

*Il provvedimento mette in campo ulteriori settimane di cassa integrazione covid e proroga il blocco dei licenziamenti, introducendo criteri di selettività dopo il 30 giugno. Pur apprezzando gli sforzi fatti, continuiamo a ritenere che la data del 30 giugno sia troppo vicina, alla luce della attuale situazione epidemiologica e dei tempi lunghi della campagna vaccinale, che non consentiranno una ripresa veloce delle diverse attività. Così come siamo critici sull'aver lasciato ancora una volta fuori dalle indennità covid una serie di categorie. Anche sul fronte della semplificazione e velocizzazione delle procedure il testo è poco coraggioso.*

*Soprattutto continuiamo a considerare insufficiente il decreto sul piano degli strumenti da mettere in campo per affrontare la fine del blocco generalizzato dei licenziamenti. Le indispensabili misure di sostegno al reddito devono essere affiancate da un piano straordinario di politiche attive, che faccia perno sui due strumenti oggi esistenti: il Fondo nuove competenze, da rinforzare finanziariamente per aiutare le imprese a consolidare e rinnovare le competenze interne, e l'assegno di ricollocazione, anch'esso da rifinanziare in maniera significativa per essere dato in dotazione automatica ai lavoratori dal primo giorno di disoccupazione, in concomitanza con un allungamento di durata della Naspi, nonché a tutti i lavoratori in cassa integrazione sulla base di un accordo sindacale.*

*Al contempo andrebbe promosso con forti incentivi alle aziende il contratto di solidarietà così come andrebbe maggiormente finanziato il contratto di espansione, estendendolo anche alle aziende sotto i 250 dipendenti, per favorire redistribuzione del lavoro, ricambio generazionale e collegamento con la formazione di nuove competenze.*

### **Cassa integrazione covid e blocco dei licenziamenti**

Sono previste ulteriori 13 settimane di cassa integrazione ordinaria con causale "covid" utilizzabili tra l'1 aprile 2021 e il 30 giugno 2021, senza contributo addizionale per le aziende.

Sono previste ulteriori 28 settimane di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga con causale "covid" utilizzabili tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021, senza contributo addizionale per le aziende.

Sono inoltre previsti 120 giorni di "cisoa" con causale "covid" nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021, senza contributo addizionale per le aziende.

I lavoratori devono essere dipendenti del datore di lavoro che chiede il trattamento alla data di entrata in vigore del nuovo decreto.

Mentre per le nuove 13 settimane di cassa integrazione ordinaria non vi è sovrapposizione con i periodi relativi alle precedenti 12 settimane previste dalla legge di bilancio 2021 (che vanno utilizzate dal 1° gennaio al 31 marzo 2021), vi è invece parziale sovrapposizione per le nuove settimane di assegno ordinario e cig in deroga. Considerato, tuttavia, che il nuovo decreto non prevede, a differenza dei precedenti decreti emergenziali, l'imputazione alle nuove 28 settimane dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati,

collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021, il nuovo periodo di 28 settimane è integralmente aggiuntivo al periodo di 12 settimane previsto dalla citata legge di bilancio. Di conseguenza i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 40 settimane dal 1° gennaio 2021, di cui le prime 12, previste dalla legge di bilancio 2021, devono essere utilizzate entro il 30 giugno 2021, mentre le 28 previste dal nuovo decreto Sostegni devono essere utilizzate, come visto, entro il 31 dicembre 2021.

Lo stesso avviene per quanto riguarda i periodi di "Cisoa": il nuovo periodo di trattamenti (120 giornate) è integralmente aggiuntivo a quello precedente, ma il periodo di 90 giornate previsto dalla legge di bilancio 2021 deve essere collocato entro il 30 giugno 2021 mentre le nuove 120 giornate previste dal decreto Sostegni devono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2021.

Sono destinati 1.100 milioni di finanziamento ai fondi di solidarietà dell'artigianato e della somministrazione per l'erogazione delle rispettive prestazioni con causale "covid".

Non cambiano i termini per l'invio delle domande, che vanno presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa (in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto) , né quelli per l'invio dei dati necessari per il pagamento o per il saldo, che vanno inviati all'Inps entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione (in sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore). Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Resta anche, con le stesse modalità, la possibilità, per il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'Inps, di chiedere un'anticipazione del 40%

Vengono introdotte due modifiche procedurali: i dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta non saranno più inviati tramite il modello Sr41 bensì con il flusso telematico "UniEmens - Cig; inoltre i trattamenti di cig in deroga con causale covid possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto da parte dell'Inps sia con anticipo da parte del datore di lavoro e successivo conguaglio con l'Inps, mentre fino ad ora l'utilizzo del sistema del conguaglio per la cig in deroga era limitato alle sole aziende pluri-localizzate.

Viene prorogato al 30 giugno 2021 il divieto di effettuare licenziamenti, collettivi ed individuali per motivi economici, per tutti i datori di lavoro.

Il divieto di licenziamento è ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2021 solo per i datori di lavoro che rientrano nell'ambito di applicazione di: assegno ordinario, cassa integrazione in deroga e cisoa con causale covid.

Continuano a valere le deroghe al blocco dei licenziamenti già previste: personale riassunto da nuovo appaltatore, cessazione definitiva dell'attività, fallimento, accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a

livello nazionale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono, con riconoscimento della Naspi.

### Osservazioni

*La distinzione, presente nel decreto, tra datori di lavoro rientranti nel perimetro cigo e datori rientranti nel perimetro di assegno ordinario e cig in deroga, non trova riscontro nella situazione reale ancora molto grave sotto i profili sanitario ed economico-sociale, una situazione che non vede settore economico nel Paese che non sia direttamente o indirettamente colpito dagli effetti del virus.*

*Inoltre va notato che tale distinzione non è neppure coerente con quanto dichiarato dal Governo: se l'idea, come è stato detto più volte, è quella di portare avanti la cassa covid oltre il 30 giugno (insieme al blocco dei licenziamenti) solo negli ambiti in cui non ci sono ammortizzatori ordinari, per realizzare nel frattempo la riforma degli ammortizzatori stessi, va osservato che nella seconda categoria rientrano, oltre ai datori di lavoro con meno di 6 addetti effettivamente privi di tutele ordinarie, anche aziende che possono fruire dell'assegno ordinario a carico del Fis e dei Fondi bilaterali, che ha lo stesso importo e spesso la stessa durata della cigo, nonché aziende che rientrano nella cigs, che ha durata massima doppia rispetto alla cigo. Si tratta dunque di una distinzione incongruente.*

*Detto ciò, è invece positivo che per assegno ordinario e cig in deroga con causale covid si possa arrivare al 31 dicembre 2021, tuttavia le 28 settimane previste non consentono di coprire l'intero periodo di nove mesi ma solo poco più di sei mesi per quei datori di lavoro che abbiano utilizzato fin dall'inizio i trattamenti in continuità.*

*Sottolineiamo anche che per le aziende che hanno utilizzato in continuità le settimane di cassa covid dei precedenti provvedimenti, restano scoperti gli ultimi giorni di marzo: infatti con le 12 settimane di cassa covid disposte dalla legge di bilancio ed utilizzabili dal 1 gennaio 2021 non si riesce a coprire l'intero periodo fino al 31 marzo, mentre le nuove settimane disposte dal Decreto Sostegni sono utilizzabili dal 1 aprile. Abbiamo chiesto una modifica o una interpretazione estensiva.*

*Altro problema è la mancanza, nel testo, dell'azzeramento dei contatori cigo, su cui il Ministro si era impegnato. L'azzeramento dei contatori cigo è importante perché dal 1 luglio le aziende del perimetro cigo, che non avranno più la cassa covid, devono avere la certezza, se ne avessero bisogno, di poter utilizzare la cigo della ordinaria gestione Inps senza che scattino i contatori che registrano la durata massima. Pur se dovrebbe essere già acquisito che i periodi di cig covid non si conteggiano, va chiarito che neppure eventuali periodi di cig precedenti alla crisi covid si conteggiano ai fini del raggiungimento della durata massima di 24 mesi.*

*Osserviamo inoltre che andrebbero inclusi tra i beneficiari i lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del decreto, anche per non scoraggiare i datori di lavoro ad effettuare nuove assunzioni di lavoratori, in assenza della certezza di poterli collocare in cig qualora ce ne fosse bisogno. Andrebbe dunque specificato che i lavoratori devono essere dipendenti al momento dell'inizio della sospensione e non all'entrata in vigore del decreto.*

Quanto alle questioni procedurali, pur apprezzando la modifica, da noi chiesta, che consente a tutte le aziende di anticipare anche i trattamenti di cig covid ai lavoratori, non consideriamo invece risolutiva la sostituzione del modello Sr41 (con cui le aziende inviano all'Inps i dati per l'erogazione) con il nuovo flusso telematico Uniemens-Cig: sostituire un modello telematico con un altro, che peraltro ha le stesse scadenze temporali, non ci sembra una reale semplificazione. Va chiarito che si tratta di un'estensione dello stesso modello. Inoltre l'anticipo del 40% non viene reso automatico, come avevamo chiesto, ma resta facoltativo, a scelta del datore di lavoro.

Infine, per quanto riguarda il **blocco dei licenziamenti**, segnaliamo che il riferimento, nell'art.8, comma 10, ai "datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8", senza ulteriore specifiche (cui corrispondeva analogo riferimento nella relazione illustrativa), potrebbe suggerire che a decorrere dal 1° luglio il blocco dei licenziamenti sia imposto solo ai datori di lavoro che chiedono effettivamente la cassa covid. Anche a seguito di nostra segnalazione, il dubbio è stato sciolto dalla versione definitiva della relazione illustrativa pubblicata sul sito del Senato, che, rivista sul punto, ha provveduto a chiarire che il divieto di licenziamento vale per tutti i datori che hanno diritto alla cassa covid pur se decidono di non richiederla.

Resta tuttavia la confusione creata dall'intreccio delle diverse date: la possibilità di chiedere cig in deroga e assegno ordinario dura fino al 31 dicembre mentre il blocco dei licenziamenti dura fino al 31 ottobre. Sembrerebbe dunque che nei mesi di novembre e dicembre 2021 i datori di lavoro rientranti nel perimetro di assegno ordinario e cig in deroga potrebbero contemporaneamente utilizzare cig covid per alcuni lavoratori e licenziarne altri.

### **Fondo occupazione, Ilva e settore aeroportuale**

Viene rifinanziato il Fondo occupazione con 400 milioni di euro per l'anno 2021 e 80 milioni di euro per l'anno 2022.

Viene garantita la continuità del sostegno al reddito per il 2021 in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, anche ai fini della formazione professionale, per la gestione delle bonifiche

Ai lavoratori dipendenti dalle imprese del settore aeroportuale è riconosciuta una prestazione integrativa dei trattamenti di cassa integrazione in deroga con causale covid tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione

### **Indennità onnicomprensiva**

Sarà erogata un'ulteriore indennità onnicomprensiva di 2.400 euro ai lavoratori già indennizzati con il Decreto Ristori ed ancora in difficoltà.

Sarà inoltre possibile, per chi non ne ha già beneficiato, fare domanda dell'indennità entro il 30 aprile 2021, con gli stessi requisiti dettati nei precedenti decreti emergenziali, se appartenente alle seguenti categorie:

- dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali compresi i lavoratori in somministrazione;
- dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali compresi i lavoratori in somministrazione;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;

Per i collaboratori sportivi l'importo dell'indennità sarà differenziato in base al reddito percepito nell'anno 2019.

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito ai fini fiscali, non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

Per il riconoscimento relativo al mese di maggio 2020 dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, il Fondo per il reddito di ultima istanza è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

#### Osservazioni

*Finalmente tra gli stagionali dei settori diversi dal turismo che possono fruire dell'indennità sono stati ricompresi i lavoratori in somministrazione.*

*Restano ancora escluse le altre categorie da tempo segnalate dalla Cisl: i titolari di partita iva e i titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione Separata Inps, i collaboratori autonomi occasionali non iscritti alla Gestione separata Inps in quanto percettori di redditi inferiori ai 5.000 euro, gli operai agricoli a tempo determinato, i lavoratori domestici.*

#### **Naspi e DisColl**

Ai lavoratori che hanno terminato le prestazioni di Naspi e DisColl tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 sono riconosciute tre mensilità di Reddito di emergenza (Rem), indipendentemente dal possesso dei requisiti. I lavoratori devono comunque avere un ISEE in corso di validità non superiore a 30.000 euro. L'importo delle singole mensilità è pari alla misura prevista per nuclei composti da un unico componente, vale a dire 400 euro.

Le tre mensilità di Rem sono incompatibili con contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità) e di collaborazione coordinata e continuativa, pensione sia diretta che indiretta, reddito di cittadinanza. Sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

La domanda deve essere presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021.

Fino al 31 dicembre 2021 la Naspi è concessa a prescindere dal requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, sarà quindi riconosciuta in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

### Osservazioni

*Ai lavoratori con Naspi e Discoll scadute anziché prorogare le indennità, come noi avevamo chiesto, vengono concesse tre mensilità di Rem, che non solo è significativamente inferiore per importo ma è altresì condizionato ad un valore dell'Isee sotto i 30.000 euro.*

*Positivo, benchè non risolutivo, avere eliminato il requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo per il diritto alla Naspi. La nostra richiesta è di rafforzare in maniera ben più significativa la Naspi in questa fase, eliminando o attenuando il decalage ed aumentandone la durata.*

### **Proroga o rinnovo di contratti a termine**

Ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, fino al 31.12.2021 è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, senza tenere conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

### Osservazioni

*Importante la riproposizione delle deroghe al "Decreto dignità" che consente di prorogare o rinnovare contratti a termine anche in somministrazione senza le causali. Positivo che, visto che proroga o rinnovo possono intervenire una sola volta, sia stato specificato che non si tengano in considerazione proroghe e rinnovi già utilizzati.*

### **Proroga Navigator ANPAL Servizi SpA**

Gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A. ai c.d. "navigator" sono prorogati al 31 dicembre 2021. Il servizio prestato costituisce titolo di preferenza nei concorsi pubblici banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie da esse dipendenti.

### Osservazioni

*La CISL valuta positivamente la scelta di prorogare i contratti dei 'Navigator' perlomeno fino al 31.12.2021, auspicando appena possibile un percorso di stabilizzazione per gli stessi lavoratori.*

*Al di là della risposta nei confronti di questi lavoratori, ricordiamo che gli stessi devono far parte dell'importante progetto di rafforzamento dei Servizi all'Impiego, indispensabile per iniziare a gestire positivamente le transizioni lavorative nel nostro Paese, in modo particolare in fase di uscita dall'emergenza covid.*

## INDUSTRIA

Si prevede il rifinanziamento del Fondo Sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex ILVA nonché misure a sostegno del settore aeroportuale.

Il fondo sociale per l'occupazione e formazione è incrementato di:

- 400 mln/€ per l'anno 2021
- 80 mln/€ per l'anno 2022

L'integrazione salariale per la gestione delle bonifiche viene prorogata per l'anno 2021 nel limite di spesa di 19 mln/€ per il 2021.

### Osservazioni

*L'impegno di spesa per il rifinanziamento è adeguato ed atteso per prorogare l'interesse dello stato per un settore industriale strategico come quello della siderurgia.*

*Resta fondamentale approfondire questa scelta nella metodologia di partecipazione pubblica.*

## **Sostegno alle grandi imprese**

Viene costituito un fondo per le grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria a causa della crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per consentire la prosecuzione dell'attività. Il fondo avrà una dotazione di 200 mln/€ per il 2021.

I finanziamenti dovranno essere restituiti nel termine massimo di 5 anni.

Si considerano imprese in difficoltà finanziaria le imprese che presentano flussi di cassa inadeguati a far fronte alle obbligazioni pianificate.

Il fondo sarà utilizzato anche per le imprese in difficoltà ed in amministrazione straordinaria, che presentano la necessità di utilizzo per la ripresa delle attività produttive e il rilancio dell'impresa.

Il provvedimento sarà attuativo a decorrere da 30 gg dall'entrata in vigore della legge di approvazione del decreto sostegni.

### Osservazioni

*L'impegno finanziario è un primo passo verso un sostegno alle imprese e per l'assistenza della mano pubblica per il rilancio e la ripresa dei numerosi tavoli di crisi che spesso non trovano sbocco per mancanza di strumenti attivi. Sarà importante riuscire a condividere metodi efficaci per l'utilizzo del fondo.*

## ENTI TERRITORIALI

### SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

#### Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze un Fondo di **700 milioni** per l'anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nei comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.

Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro 30 gg dall' entrata in vigore del decreto, tra le regioni e le province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nel anno 2019 nei comuni classificati dall' Istat nelle categorie turistiche E "Comuni con vocazione montana" ed H " Comuni a vocazione montane e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica" appartenenti a comprensori sciistici.

#### Osservazioni

*Misura quanto mai necessaria ed opportuno, a causa del sostanziale blocco di tutte le attività inerenti il settore sciistico determinato dalla pandemia.*

## TITOLO IV - ENTI TERRITORIALI

#### Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali

Si prevede, al comma 1, l'incremento di **1.000 milioni** del fondo 2021 per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali previsto dall' articolo 106 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio), e al comma 2 l'incremento di **260 milioni** del fondo 2021 per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome previsto dall' articolo 111 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio).

#### Osservazioni

*Sostanzialmente vengono integrati dei fondi già previsti da precedenti provvedimenti in considerazione del prolungarsi nel tempo della situazione emergenziale.*

#### Rimborso spese sanitarie sostenute dalle regioni e province autonome nell' esercizio 2020

Si istituisce nello stato di previsione del MEF per il 2021 un fondo di **1000 milioni** per concorrere al rimborso delle spese sostenute dalle Regioni e Province autonome nell' anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri beni sanitari inerenti l'emergenza. Le modalità di riparto tra le regioni del fondo sarà oggetto di apposito decreto MEF.

### Osservazioni

*Si tratta delle spese anticipate dalle regioni e province autonome per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di beni sanitari con risorse a carico del Fondo Sanitario Nazionale per far fronte all' emergenza, nelle more di una tempestiva fornitura da parte prima della protezione civile e poi del Commissario per l'emergenza.*

*La misura è quindi da valutare positivamente.*

### **Imposta di soggiorno**

Si prevede l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, di **250 milioni** per il 2021 per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco.

### Osservazioni

*Misura opportuna, anche se si tratta di un ristoro che copre soltanto parzialmente le mancate entrate.*

### **Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall' emergenza epidemiologica**

Nello stato di previsione del MEF si istituisce di un fondo di **200 milioni** per il 2021 da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

### Osservazioni

*E' un intervento che tenta di far fronte, da verificare se in misura sufficiente, ad alcuni dei settori maggiormente colpiti dalla crisi, quali quello del commercio, della ristorazione e dell'organizzazione di eventi privati.*

### **Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza da Covid-19**

La disposizione allinea il regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza covid- 19 da parte di Regioni, Province autonome, Enti locali e Camere di Commercio (articoli 54, 55, 56, 57, 60 e 60-bis del DL 34/2020 – Decreto Rilancio) alle disposizioni del Temporary Framework, aggiornato dalla Commissione europea da ultimo il 28 gennaio 2021.

### Osservazioni

*Le modifiche normative al regime-quadro si rendono necessarie per permettere alle Regioni, PA, Enti Locali e Camere di Commercio di poter estendere fino a tutto il 2021 le misure di aiuto attualmente vigenti ovvero di adottare nuove misure di aiuto fino al 31.12.2021, al fine di continuare a sostenere l'economia ancora gravemente colpita dalle conseguenze della pandemia.*

*In assenza delle modifiche normative proposte, gli enti richiamati non potrebbero, ai sensi del regime-quadro, prorogare le misure di aiuto per tutto l'anno 2021, né aumentare gli importi di aiuti da concedere.*

*La misura, quindi, va valutata positivamente.*

### **Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga**

Si proroga dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021 l'esenzione, prevista dall' articolo 9-ter, commi 2-3, del DL 137/2020, dal versamento del canone unico Patrimoniale. L'agevolazione riguarda le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio e le occupazioni temporanee dei commercianti ambulanti.

Si prevede l'ulteriore proroga dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 delle modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili, prevista dal comma 1.

Si stimano minori entrate per il 2021 a titolo di canone unico pari a 82,5 milioni di euro, di cui 63,75 milioni per l'esonero dal versamento delle imprese di pubblico esercizio e 18,75 mln per l'esonero a favore dei commercianti ambulanti.

Si prolungano i tempi di restituzione dei questionari per i fabbisogni standard da parte degli enti locali interessati, senza che ciò possa incidere sull' ammontare complessivo delle risorse da ripartire prendendo a riferimento i fabbisogni stessi.

Si prevede l'ulteriore slittamento dal 31 marzo al 30 aprile 2021 del termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione (articolo 151, comma 1, DL 267/2000).

Si stabilisce che limitatamente al 2021 i comuni approvano entro il 30 settembre le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti. Si prevede, in sostanza, un termine di approvazione delle tariffe TARI disgiunto da quello di approvazione del bilancio di previsione dei comuni, e si stabilisce che l'ente provveda a effettuare le modifiche al bilancio di previsione con la prima delibera di variazione utile.

Si stabiliscono inoltre modalità applicative in ordine alla facoltà per le utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti secondo quanto già previsto dal d.lgs. n. 116/2020. Alla presente disposizione non si ascrivono oneri per la finanza pubblica.

### Osservazioni

*Si tratta di misure di carattere ordinamentale, che prorogano termini e scadenze nell' intento di agevolare le imprese di pubblico esercizio, gli ambulanti, gli enti locali, da valutare positivamente.*

## SANITÀ

Considerato lo stato di emergenza sanitaria che il nostro Paese sta attraversando, il "Decreto Sostegni" dedica una parte significativa alla sanità. Sostanzialmente si tratta di misure mirate a potenziare e velocizzare la campagna vaccinale per contrastare la pandemia, nonché all'acquisto di nuovi farmaci.

Stante la lentezza e le difficoltà della campagna vaccinale, sia per quanto concerne la parte logistica che per la disponibilità dei vaccini, criticità ampiamente denunciate dalla Cisl, l'auspicio è che le misure messe in campo, certamente condivisibili, siano adeguate per raggiungere gli obiettivi del Piano vaccinale nazionale.

Nel dettaglio delle norme.

### Vaccini e farmaci

- **Acquisto di Vaccini e farmaci.** Per l'anno 2021, viene incrementato il fondo ad hoc, istituito con la precedente legge di bilancio (400 mln) **di 2,8 mld di euro di cui 2,1 mld** da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2, e **700 mln di euro** per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid.
- **Specializzandi.** Viene ulteriormente specificato quanto previsto dal Protocollo sottoscritto da Governo, Regioni e associazioni in merito al coinvolgimento degli specializzandi. Tali figure professionali, possono essere arruolati fin dal primo anno di corso, per effettuare le vaccinazioni con contratti a tempo parziale al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica.
- **Medici convenzionati.** Per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le Regioni e le Province autonome, per soddisfare le esigenze di somministrazione, possono coinvolgere nella campagna vaccinale oltre ai medici di medicina generale, anche i medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, i pediatri di libera scelta, gli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi. A tal fine, per l'anno 2021, vengono stanziati **345 mln di euro**.
- **Prestazioni aggiuntive e superamento delle incompatibilità.** Le aziende sanitarie possono ricorrere allo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti, anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale e **fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 mln di euro**. Pertanto, per garantire un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione, **al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale** che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario servizio, **non si applicano le incompatibilità esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa.**

- **Assunzioni a tempo determinato.** Viene stanziata la somma di **544,2 mln di euro, per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato** di medici, infermieri e assistenti sanitari, da parte delle Agenzie interinali.
- **Coinvolgimento delle Farmacie nella Campagna Vaccinale.** Per l'anno 2021 e in via sperimentale, i farmacisti, opportunamente formati e previa acquisizione del consenso, avranno la possibilità di effettuare le vaccinazioni nelle farmacie, escludendo la supervisione dei medici. Tale possibilità è ammessa previa stipulazione di specifici Accordi con le Organizzazioni Sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale. Ai predetti accordi è affidata, altresì, la disciplina inerente le modalità di presentazione del consenso informato. Nell'ambito dei predetti Accordi dovranno essere disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti.
- **Remunerazione aggiuntiva per le farmacie.** Al fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, nonché per l'attività di somministrazione di vaccini da SARS-CoV-2, si prevede l'introduzione, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo pari a **50 mln di euro per l'anno 2021**, tenuto conto che la sperimentazione presumibilmente inizierà a partire dal settembre 2021, e a **150 mln di euro per l'anno 2022**. Tale misura sarà adottata, entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con un ulteriore decreto del Ministro della salute, di concerto con il Mef, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
- **Produzione vaccini.** Per favorire il potenziamento della ricerca e la riconversione industriale del settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini al fine di fronteggiare, in ambito nazionale, le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, sono concesse agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati effettuati nel citato settore e per la realizzazione di interventi ad essi complementari funzionali. A copertura di tale norma viene previsto un incremento di **200 mln di euro** di un Fondo specifico (istituito dall'art. 43, comma 3, del DL 25/06/08, n. 112).
- **Dati su vaccinazioni anti - Covid in Tessera sanitaria.** Al fine di estendere le attività di prenotazione e somministrazione delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2, le farmacie territoriali, i medici convenzionati con il Ssn, e altri operatori sanitari che effettuano le attività di prenotazione e somministrazione provvedono alla trasmissione telematica alla regione e PA di competenza dei dati delle prenotazioni e somministrazioni, mediante sistemi o servizi messi a disposizione dalla medesima ovvero attraverso la piattaforma nazionale, anche utilizzando le credenziali di accesso del Sistema Tessera Sanitaria (STS). Inoltre il STS assicura la circolarità delle informazioni relative alla regione di assistenza e residenza, per consentire la vaccinazione degli assistiti del Ssn nell'intero territorio nazionale e acquisisce dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le informazioni su base individuale inerenti alle prenotazioni e, in caso di pluralità di

prenotazioni per la stessa persona, al fine di garantirne l'univocità, informa le regioni diverse da quella dell'assistenza.

### **Covid Hotel**

Le norme vigenti che prevedono l'uso dei Covid Hospital, sono prorogate fino al 20 luglio 2021. A tal fine viene autorizzata, per l'anno in corso, l'ulteriore spesa di **51,6 mln di euro**. Tale importo è a carico del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

### **Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa**

La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari, arruolati per fronteggiare la pandemia, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2021. L'onere derivante da tale norma ammonta a **11,9 mln di euro**.

### **TERZO SETTORE**

Si prevede che sia incrementato di 100 milioni di euro il Fondo straordinario per il Terzo settore, istituito con il Decreto Ristori con una dotazione di 70 milioni di euro. I beneficiari sono Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale ed Onlus che, non essendo operatori economici, non godono dei benefici a fondo perduto a causa delle perdite conseguenti la crisi pandemica.

Inoltre si prevede uno slittamento della scadenza - prevista per il prossimo 31 marzo e portata al 31 maggio - per godere delle agevolazioni previste per le organizzazioni che intendono modificare gli statuti allineandoli alla riforma, potendo così ottenere la qualifica di enti del terzo settore.

#### Osservazioni

*Entrambe le previsioni appaiono positive: la prima infatti amplia le risorse a disposizione del fondo, riconoscendo la necessità di maggiore capienza per sostenere il valore sociale ed economico degli oltre 300 mila organismi di terzo settore colpiti anch'essi dalle conseguenze della crisi da covid19. La seconda perché permette alle organizzazioni di avere più tempo per modificare gli statuti usufruendo di agevolazioni nelle procedure e nei costi; visto che la riforma entrerà a pieno regime soltanto con l'operatività del nuovo registro nazionale degli enti di terzo settore.*

## **INFRASTRUTTURE**

### **Nuove disposizioni in materia di integrazione salariale**

Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio delle procedure di mobilità, riduzione di personale, criteri di individuazione, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo periodo, resta, altresì, precluso al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 resta precluso l'avvio delle procedure di mobilità, riduzione personale, criteri di individuazione, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

### **Rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex Ilva nonché misure a sostegno del settore aeroportuale**

Al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al personale del settore aeroportuale è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale in deroga. E' previsto un finanziamento del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, pari a 186,7 milioni di euro.

### **Trasporto Pubblico Locale**

Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, il finanziamento del fondo istituito presso il Mit è incrementato di 800 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri.

Per i servizi aggiuntivi, le Regioni, le Province autonome e i comuni, nonché la gestione governativa della ferrovia circumetnea, la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e la gestione governativa navigazione laghi, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo

obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

## **TERZIARIO, TURISMO, CULTURA E SPETTACOLO**

### **Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici**

Alle misure già previste a legislazione vigente, viene aggiunto un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Il Fondo verrà gestito tramite apposito Decreto, direttamente dai territori, ma il presente articolo fissa già in partenza alcuni "paletti" per le sue erogazioni.

### **Riduzioni degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone Rai**

Sono previste riduzioni (per l'anno 2021), per le utenze a bassa tensione diverse dagli usi domestici, ed in particolare: "oneri generali di sistema" e "trasporto e gestione del contatore". Per tali esercenti è prevista anche una agevolazione rispetto al canone Rai.

### **Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport**

Per i lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno visto riconosciuti i precedenti sostegni e per i quali chiaramente perdura la condizione di inoccupazione, viene riconosciuta una ulteriore indennità una tantum pari a 2.400 euro. Stessa cifra di 2.400 euro anche per i lavoratori dello spettacolo. Ai lavoratori dello sport verrà erogata una indennità decrescente, rispetto ai compensi relativi per l'anno di imposta 2019 (3.600 euro per redditi superiori a 10.000 euro, 2.400 euro per redditi da 4.000 a 10.000 euro, 1.200 euro per redditi inferiori a 4.000 euro).

### **Misure urgenti per la cultura**

I vari Fondi istituiti in precedenza, per i settori della cultura, spettacolo, cinema e audiovisivo vengono incrementati complessivamente di 400 milioni di euro per l'anno 2021, secondo questa ripartizione: 80 milioni di euro verranno destinati al sostegno dei musei statali, 200 milioni al Fondo di parte corrente per il sostegno del cinema e dello spettacolo e 120 milioni al Fondo per il sostegno delle imprese e delle istituzioni culturali.

### **Misure di sostegno al sistema delle Fiere**

Il ristoro al sistema delle Fiere, viene scorporato dal Fondo relativo alla cultura e viene istituito un Fondo apposito con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021.

## Immigrazione

I lavoratori e i cittadini migranti regolarmente inseriti nel tessuto socio-economico del nostro Paese, beneficiano direttamente ed indirettamente di molte delle misure contenute nel Decreto Sostegno. Questo appare più evidente laddove è più marcata la presenza di lavoratori stranieri ed extracomunitari (ad esempio quando ci si occupa dei lavoratori stagionali del turismo), ma ovviamente il sollievo che si intende dare con altre misure contenute in esso, produce effetti su tutta la popolazione migrante che regolarmente risiede in Italia.

## PREVISIONI RIGUARDANTI LE PERSONE CON DISABILITÀ

### Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità

Si estende fino al 30 giugno 2021 l'equiparazione delle assenze al ricovero ospedaliero per i "lavoratori fragili", inizialmente previsto dall'art.26 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, convertito in legge n.27 del 24 aprile 2020, con alcune importanti novità:

- si accede all'istituto "laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile";
- i periodi non sono computabili ai fini del calcolo del comparto;
- i periodi non rilevano al calcolo dell'indennità di accompagnamento, per gli aventi diritto.

Le modifiche sono retroattive e decorrono dal 1 marzo 2021.

### Osservazioni

*Importanti e attese previsioni, che come Cisl abbiamo più volte sollecitato. La predilezione per l'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile e, solamente in caso di impossibilità, il ricorso all'istituto dell'assenza parificata al ricovero ospedaliero va esattamente nella direzione di riconoscere il lavoro agile come un "accomodamento ragionevole" da considerare in modo privilegiato in questi periodi di emergenza pandemica; tale previsione non può che confermare la posizione Cisl che chiede di tornare a dare una cornice di tutele al lavoro agile, in particolar modo per i lavoratori fragili. L'esclusione del periodo dal calcolo del comparto chiarisce finalmente il dubbio, supportando specialmente le persone con patologie di lunga durata.*

### Misure a tutela delle persone con disabilità

E' istituito il nuovo "Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità" con una dotazione di 100 milioni per l'anno 2021, trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio. Decreti successivi ne disciplineranno interventi e criteri volti a finanziare specifici progetti.

E' incrementato di 20 milioni per l'anno 2021 il Fondo istituito presso il Ministero delle Infrastrutture che finanzia buoni viaggio per le persone a mobilità ridotta, con patologie accertate, appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici dell'emergenza

epidemiologica o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia.

#### Osservazioni

*La necessità del nuovo Fondo andrà valutata alla luce dei decreti attuativi e alla connessione con le previsioni dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.*

### **NORME IN MATERIA DI POVERTÀ**

#### **Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza**

Si prevede un incremento del Fondo Reddito di Cittadinanza pari ad 1 miliardo di euro per il 2021. Dispone inoltre, sempre per il medesimo anno, la sospensione per un periodo massimo di sei mesi in luogo della decadenza della prestazione nel caso in cui il beneficiario abbia intrapreso un lavoro a termine che non comporti un incremento reddituale superiore a 10.000 euro annui. Per finanziare tale norma prevede un ulteriore incremento del Fondo di 10 milioni di euro nel 2021.

#### Osservazioni

*L'incremento del Fondo è assolutamente condivisibile e si rende necessario per il forte aumento delle famiglie in povertà durante crisi pandemica. L'Istat nelle sue stime preliminari indica 335 mila famiglie in più nel 2020 rispetto all'anno passato che sono cadute in condizione di povertà assoluta. Sebbene tali stime siano basate sui consumi dunque risultino senz'altro maggiori di analoghe stime che fossero effettuate sui redditi (e non dimentichiamoci che il Rdc è tarato su questi ultimi), è indubbio che l'aumento delle famiglie in povertà risulterà assai ingente e che una buona parte di loro si troverà costretta a richiedere il Rdc, come già evidenzia la forte crescita delle domande in questi ultimi mesi. Occorrerebbe tuttavia immaginare di destinare al più presto ulteriori risorse anche per rendere la misura più efficace e più prossima ai bisogni emergenti sulla stregua di quanto già chiesto dall'Alleanza contro la povertà con le sue 8 proposte in occasione dell'ultima Legge di Bilancio.*

*Con riguardo alla sospensione della prestazione in luogo della sua decadenza, pur non essendo contrari in linea di principio ad una simile misura, rileviamo che difficilmente possa determinare emersione o incentivare occupazione. A tale scopo, nonché a favore dei working poor, sarebbe invece il caso di prevedere il proseguimento della fruizione della prestazione in misura ridotta almeno per un periodo congruo anche nel caso in cui il beneficiario dovesse percepire un reddito, arginando in tal modo la trappola di povertà.*

#### **Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza**

Viene prevista la possibilità di ricevere il Reddito di Emergenza (Rem) per ulteriori tre mesi (Marzo, Aprile e Maggio 2021) per tutte le famiglie che si trovino ad avere un reddito nel mese di febbraio 2021 inferiore al valore dell'importo mensile della prestazione, già indicato nel suo decreto istitutivo 34/2020 (ovvero 400€ moltiplicati per la scala di equivalenza del

Reddito di Cittadinanza, che varia a seconda della composizione familiare, con un massimo pari ad 800€, nonché a rispettare gli ulteriori vincoli anagrafici (residenza in Italia) ed economici necessari ad ottenere la prestazione (in particolare un'Isee entro 15.000€, un patrimonio mobiliare entro 10.000€ per un singolo, incrementato di 5.000€ per ogni componente successiva per un massimo di 20.000€ innalzato a 25.000€ se nel nucleo vi sono disabili gravi o non autosufficienti). Permangono tutte le incompatibilità con altre percezioni di redditi da lavoro, pensione (ad eccezione di quella d'invalidità) o provenienti da misure di sostegno al reddito strutturali quali il Rdc, la Naspi o la DisColl, o temporanee previste da questo provvedimento (indicate nell'articolo 10).

Vi sono però due importanti differenze rispetto agli analoghi provvedimenti di estensione del Rem adottati nel corso dell'anno passato: la soglia reddituale di accesso (ma non l'importo della prestazione) per coloro che si trovano in affitto che in questo caso è accresciuta di 1/12 dell'importo annuale della locazione (ovvero di una mensilità della medesima) così come indicata nella dichiarazione Isee; la prestazione ad importo base (400€ mensili) è concessa anche a coloro che hanno finito di usufruire della Naspi o della DiScoll purchè abbiano un Isee entro i 30.000€.

Per il suddetto Rem sono previsti nuovi finanziamenti complessivamente pari a circa 1,5 miliardi.

#### Osservazioni

*Siamo senz'altro favorevoli a dedicare ulteriori cospicue risorse alle famiglie che si trovano in forte difficoltà economica che non possono essere sostenute dalle misure esistenti; in particolare è degna di riguardo e va valutata favorevolmente la novità per coloro che si trovano in situazione di locazione.*

*Notiamo tuttavia che si tratta della terza volta che viene estesa una misura che si considerava emergenziale e transitoria come il Rem, che, nella sua concezione iniziale, doveva durare solo qualche mese, e questo avviene per il prolungarsi della crisi pandemica. E tuttavia proprio tale prolungamento, e soprattutto l'incertezza della durata ulteriore delle ricadute economiche legate alla crisi sanitaria e alle misure di restrizione, dovrebbero imporre una correzione in parte strutturale ed in parte temporanea della principale misura di contrasto alla povertà, il RdC, che dovrebbe diventare più flessibile ed inclusiva in modo da garantire un sostegno più ampio e solido rispetto ai nuovi bisogni, limitando per quanto possibile il ricorso a misure transitorie ed incondizionate quali il Rem, che risultano necessariamente meno eque, più incerte ed irregolari nel tempo.*

## **MISURE SU SALUTE E SICUREZZA**

### **Art.15 - "Misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità"**

Si esprime pieno consenso a quanto previsto nell'art.15 che mediante puntuali modifiche, sostituzioni e integrazioni delle disposizioni previgenti, non solo proroga i provvedimenti necessari per il sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità, ma apporta delle integrazioni esplicative, di grande utilità nei riguardi della chiarezza interpretativa (elemento quest'ultimo che aveva creato in passato non pochi problemi applicativi)

Tutti interventi in piena linea con quanto richiesto unitariamente dalle OO.SS. di Cgil, Cisl, Uil.

**Nello specifico:**

- Si sposta al 30 giugno 2021 la scadenza del provvedimento che consente ai lavoratori "fragili" (sulla base dei criteri già stabiliti dal decreto legge "Cura Italia", convertito), quando non impiegati in mansioni rese in modalità agile, di assentarsi dal lavoro, non risultando tali assenze compatibili ai fini del periodo di comporta, così come anche non rilevanti ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte a titolo di indennità di accompagnamento, erogate da parte dell'INPS.
- Il provvedimento suddetto viene riconosciuto anche per il periodo finestra determinatosi tra le disposizioni normative (le precedenti con scadenza 28 febbraio e le attuali in vigore dal 23 marzo 2021);
- Viene aumentata considerevolmente la copertura economica per tali provvedimenti passando da 53,9 milioni di euro a 157 milioni di euro.

**MISURE SULL'ISTRUZIONE**

**Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19.**

È autorizzata per l'anno 2021 la spesa di **150 ml di euro** per le istituzioni educative e statali, ivi compresa la Sicilia, per garantire la continuità in sicurezza delle attività didattiche per il periodo finale di questo anno scolastico (marzo-giugno), per lo svolgimento degli esami di Stato, e per consentire di programmare l'avvio del prossimo anno scolastico 2021-22 per i mesi da settembre a dicembre 2021. Le risorse servono per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica (acquisto di dispositivi di protezione e per l'igienizzazione, supporto e assistenza psicologica e pedagogica per studenti e personale scolastico, servizi medico-sanitari per test diagnostici e attività di tracciamento, dispositivi e materiali per l'inclusione).

La relazione illustrativa individua 4 cluster di fabbisogno delle scuole e i range di risorse disponibili per ogni scuola:

CLUSTER	CARATTERISTICHE CLUSTER	NUMERO SCUOLE	RANGE RISORSE ASSEGNATE
A. Scuole con elevati livelli di fabbisogno	1.372 alunni in media 48 alunni disabili in media, fino a 13 plessi e contestuale presenza di gestioni economiche separate e/o aziende speciali annesse. Scuole secondarie di secondo grado con laboratori.	424 (5%)	x > 80.000

B. Scuole con livelli medio-alti di fabbisogno	1.159 alunni in media alunni disabili in media, fino a 25 plessi. Scuole di ogni ordine e grado con presenza di corsi serali e di scuole in ospedale e domiciliari	2.567 (31%)	40.000<x<=80.000
C. Scuole con livelli medi di fabbisogno	833 alunni in media 27 alunni disabili in media, fino a 23 plessi. Scuole di ogni ordine e Grado	4.815 (57%)	20.000<x<=40.000
D. Scuole con ridotti livelli di fabbisogno	341 alunni in media, 10 alunni disabili in media fino a 16 plessi. Prevalenza di Scuole del primo ciclo.	538 (7%)	X<=20.000

Il comma 6 incrementa il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, **di 150 milioni di euro** nell'anno 2021, sia per supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale che per la realizzazione di progetti ed azioni per il potenziamento delle competenze degli studenti e delle studentesse che per il recupero della socialità. I criteri di utilizzazione e assegnazione saranno determinati con decreto del MI di concerto con il MEF. La dotazione di 150 milioni di euro concorrerà con le risorse del PON scuola 2014. Il termine per la realizzazione o per l'affidamento degli interventi è fissato al 31 dicembre 2021. Le istituzioni potranno procedere anche tramite il coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali. Si chiarisce inoltre che l'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata e che pertanto non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.

### **Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca**

Si incrementa per l'anno 2021 il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni Afam e degli enti di ricerca, di 78,5 ml di euro. L'incremento è finalizzato a finanziare interventi per l'acquisto di dispositivi digitali o per l'accesso a piattaforme digitali, ovvero per realizzare interventi volti all'ammodernamento strutturale o tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica a distanza.

Alla copertura degli oneri, quantificati in 78,5 ml, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'agenzia nazionale per la ricerca –ANR di cui alla legge di bilancio 2020.

La riduzione lascia invariati per l'anno 2021 i 25 milioni di euro che sono stati ritenuti necessari per finanziare i progetti di ricerca e l'operatività dell'agenzia nel primo anno di vita: attività, queste, che avrebbero dovuto prendere avvio nel 2020 e che potranno realizzarsi solo a partire dall'anno in corso, previa adozione del DPCM - previsto dal comma 251 della legge n. 160 del 2019 e tuttora non adottato – per l'approvazione dello statuto recante la disciplina dell'attività e del funzionamento dell'agenzia medesima.

#### Osservazioni

*Si tratta di misure necessarie, condivisibili e di risorse dirette a sostenere il sistema di istruzione per l'acquisto di beni e servizi e per lo svolgimento di attività connesse con la garanzia del diritto all'istruzione in questa situazione di emergenza. Positiva la previsione di utilizzare gli istituti scolastici per attività extracurricolari nel periodo estivo, con la collaborazione del terzo settore e le associazioni presenti sul territorio.*

### **MISURE SUI FONDI PER LA COESIONE E MEZZOGIORNO**

#### **Completamento del programma di sostegno per la fruizione delle attività di didattica digitale per le regioni del mezzogiorno.**

La norma ricalca la misura posta in essere per il 2020 a beneficio degli studenti italiani delle Regioni del Mezzogiorno, per garantire la fruizione della didattica a distanza, anche assicurando una connettività illimitata.

La disposizione, per le finalità ivi indicate, prevede il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 per l'importo di 35 milioni di euro per l'anno 2021.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria stanziata per l'anno 2021 del Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2021-2027 di cui all'art. 1, comma 177 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per innovazione tecnologica e la transizione digitale, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie.

#### Osservazioni

*È di fatto il rifinanziamento di una misura già in essere.*

## FISCO

### **Proroga della sospensione dell'attività di riscossione e annullamento dei carichi**

E' differita dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei versamenti che derivano da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi relativi ad entrate tributarie e non tributarie.

Il versamento delle rate del 2020 viene considerato tempestivo ed efficace se viene realizzato entro il 31 luglio 2021; mentre per le rate del 2021 il termine di non inefficacia è il 30 novembre 2021.

Viene inoltre previsto lo slittamento dei termini di presentazione da parte dell'agente della riscossione della comunicazione di inesigibilità delle quote affidate nel 2021. Contemporaneamente, tenendo conto dell'ampliamento del periodo di sospensione, il termine di notifica delle cartelle di pagamento è prorogato di 12 mesi e di 24 mesi il termine di decadenza e prescrizione relative a queste entrate.

Il comma 4 stabilisce che siano automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni) relativi ai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2010. Sono ricomprese le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che nel 2019 abbiano percepito un reddito imponibile fino a 30mila euro. Sarà un decreto ministeriale da approvare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame a stabilire le modalità e le date di annullamento; sono contemporaneamente sospesi la riscossione e i termini di prescrizione.

La norma stabilisce anche delle esclusioni e pertanto non rientrano nella disciplina di annullamento del debito le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali; i crediti che derivino da pronunce di condanna della Corte dei Conti; multe e ammende da sentenze penali di condanna; l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; debiti relativi alle risorse proprie dell'Unione europea.

Verrà inoltre ridefinita la disciplina legislativa per i crediti di difficile esazione e per l'efficientamento della riscossione.

Per il 2021 la relazione tecnica quantifica gli oneri in 534,5 milioni di euro (108,6 milioni per il 2022 e poi 32,9; 13,5; 7,5 milioni in ciascuno degli anni successivi). Tali importi aumentano rispettivamente a 1,634 miliardi euro per il 2021 (e poi negli anni seguenti 197,1 milioni; 99,6; 41 e 22,8 milioni di euro) per la compensazione degli effetti di indebitamento netto e fabbisogno.

#### Osservazioni

*La Cisl è contraria a qualsiasi condono fiscale – indipendentemente dalla sua estensione e incisività poiché riduce ulteriormente la fedeltà fiscale dei contribuenti (già molto compromessa), allettati dalla prospettiva di ulteriori condoni; rende ancora più labile il legame tra imposizione fiscale e spesa pubblica; è iniquo e ingiusto nei confronti di milioni di contribuenti onesti, tra questi i lavoratori dipendenti e pensionati.*

*La norma relativa all'annullamento dei carichi fiscali riguarda un tempo abbastanza remoto, considera debiti fino a 5mila euro e contribuenti con reddito fino a 30mila euro. La portata circoscritta non ne riduce comunque la gravità soprattutto se dovesse essere il primo di più ampi interventi. Riteniamo infatti che con i dovuti tempi e accordando il necessario supporto alle attività economiche maggiormente in difficoltà, sarà indispensabile ripristinare la*

*regolarità dei versamenti e degli accertamenti e non ingenerare l'aspettativa che la gravissima crisi economica sia una motivazione sufficiente per non assolvere al dovere fiscale. Come già sostenuto in moltissime occasioni, per la Cisl è indispensabile che il nostro sistema fiscale sia sottoposto ad una revisione complessiva e che il punto di partenza sia proprio la regolarità dei versamenti e il recupero dell'evasione fiscale.*

### **Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione**

I soggetti con partita Iva attiva all'entrata in vigore del presente decreto e che abbiano subito una riduzione del volume d'affari superiore al 30% nel 2020 rispetto all'anno precedente, hanno la possibilità di definire in modo agevolato le somme dovute in seguito a controlli automatizzati (e quindi errori di calcolo o formali) sulle dichiarazioni degli anni di imposta 2017 e 2018.

La riduzione del volume d'affari deve emergere dalla dichiarazione Iva del 2020. L'agevolazione consiste nell'esonero dal pagamento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste in seguito alla comunicazione di irregolarità, fermo restando l'obbligo di pagamento delle imposte, interessi e contributi previdenziali.

Il versamento dell'imposta sui servizi digitali viene prorogata al 16 maggio di ciascun anno, mentre la presentazione della dichiarazione è posticipata al 30 giugno.

### **Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale canone Rai**

Per le utenze elettriche non domestiche vengono stanziati 600 milioni di euro che sono destinati alla riduzione degli oneri generali di sistema e dei costi di trasporto e gestione del contatore delle bollette (senza aggravii per l'importo della tariffa) per il periodo 1 aprile- 30 giugno 2021.

Viene inoltre stabilita per il 2021 la riduzione del 30% del canone Rai per le strutture ricettive e quelle di somministrazione bevande aperte al pubblico.

### **Imposta di soggiorno**

Per il 2021 è previsto un ristoro parziale per i Comuni per le minori entrate dell'imposta di soggiorno e del contributo di sbarco. Sarà un decreto del Ministero dell'Interno a stabilire la suddivisione dei 250 milioni di euro stanziati.

*Entrambe le norme rientrano nello schema dei decreti dell'ultimo anno, ovvero cercare di intervenire sulle emergenze destinando delle risorse che consentano un temporaneo e parziale sollievo economico.*

*Il gettito dell'imposta di soggiorno è di circa 600 milioni di euro distribuito in modo difforme sul territorio in base alla vocazione turistica dei comuni e alla scelta del singolo ente di adottarla o meno. Solo Roma realizza quasi il 28% del gettito con 130 milioni di euro; mentre Roma, Milano, Firenze e Venezia incassano complessivamente risorse per 240 milioni di euro (circa il 40%). Il sostegno previsto per i Comuni è proprio pari a circa il 40% del gettito.*

*L'imposta di soggiorno ha un ruolo rilevante per il bilancio dei comuni: Firenze, per esempio, grazie al cospicuo gettito ha sempre mantenuto l'aliquota dell'addizionale comunale ad un livello bassissimo (0,2%) e applica contemporaneamente una fascia esente di 25mila euro, in controtendenza rispetto a moltissimi altri grandi comuni.*

## **POLITICHE ABITATIVE**

### **Bonus affitti**

La norma prevede la cancellazione dei commi 381-384 della legge 178/2020 (Manovra 2021), di fatto rimuovendo la duplicazione del "bonus affitti", cancellando una sovrapposizione di norme senza intaccare le risorse disponibili, che vengono spostate sul "bonus affitti" previsto nell'articolo 9-quater del dl 137/2020 (Decreto "Ristori").

## **SETTORE AGROALIMENTARE**

### **Fondo per lo sviluppo e il sostegno della filiera agricola, della pesca e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.**

All'articolo 1 comma 128, della legge 30 dicembre 2020 n.178. le parole "150 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "300 milioni di euro". Ai relativi oneri pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

#### Osservazioni

*Il decreto Sostegni aggiunge nuove settimane di ammortizzatori sociali emergenziali legate al COVID a quelle previste dalla legge di Bilancio 2021. Le aziende agricole possono disporre di altri 120 giorni di trattamento CISOA da utilizzare dal 1° aprile al 31 dicembre 2021 ed è stato esteso anche per loro il divieto di licenziamento.*

*Tuttavia la Cisl, pur riconoscendo un primo favorevole riconoscimento per la categoria, non ritiene ancora sufficiente il provvedimento per quanto riguarda gli impatti sui lavoratori discontinui e stagionali, circa un milione di lavoratrici e lavoratori, che si sono dimostrati essenziali durante tutte le varie fasi critiche della pandemia e adesso sembrano essere stati dimenticati anche dal governo Draghi, essendo esclusi dal diritto di ricevere un "sostegno". Tra questi, ad esempio, i lavoratori stagionali degli agriturismi, in maggioranza donne, da un anno senza lavoro e senza alcun ristoro, oppure gli operai agricoli che lavorano per imprese colpite da calamità naturali come maltempo, gelate, xylella, cimice asiatica, oppure gli operai del comparto florovivaistico, fermo da un anno dopo lo stop a eventi e cerimonie, o anche molti dipendenti delle imprese della filiera vitivinicola entrate in crisi a causa delle sofferenze di tutto il comparto horeca (hotel, ristorazione, catering).*

*A fronte di questa situazione, le misure più urgenti sono:*

- indennità come per gli altri stagionali, che sarebbe comunque un riconoscimento importante, non solo simbolico, per chi ogni giorno garantisce beni di prima necessità a tutto il Paese;*
- trascinarsi delle giornate, cioè riconoscere, per il 2020, a chi non ha maturato i requisiti per chiedere la disoccupazione agricola, le stesse giornate di lavoro del 2019;*
- estendere al 30 aprile i tempi per fare richiesta della disoccupazione agricola;*

- *finanziare adeguati ammortizzatori per i dipendenti delle cooperative, cosiddetti Ex Legge 240/1984, visto che hanno perso l'accesso alla Naspi e alle misure previste nella gestione delle crisi aziendali;*
- *stop a qualsiasi ulteriore semplificazione dei voucher in agricoltura, visto che l'attuale normativa e il contratto collettivo nazionale garantiscono già tutta la flessibilità possibile di cui necessitano le imprese;*
- *un ammortizzatore sociale strutturale per i pescatori, che perdono sempre più giornate di lavoro per via delle normative europee sul fermo pesca;*
- *sblocco delle trattative per il rinnovo dei contratti agricoli provinciali, al momento siglato solamente in pochissimi territori;*
- *rinnovo del contratto idraulico forestale, scaduto da oramai 9 anni.*